AUMENTO DEL CAPITALE AZIONARIO DELL'AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI (A.G.I.P.) DA 300 A 500 MILIONI

Art. 2

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sono autorizzati a partecipare all'aumento di capitale, di cui al precedente articolo, sino alla concorrenza di quaranta milioni di lire ciascuno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 16 maggio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del capitale azionario dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) da 300 a 500 milioni
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 294
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 maggio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-capitale-azionario-dell-azienda-generale-italiana-petroli/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it